



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo Presidente

Dott. Massimo Canosa Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 38 /38-1/ 2025 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt 67 e ss CCII;

visto il decreto del 7 ottobre 2025 nel quale il Giudice delegato riscontrava taluni profili di inammissibilità dello strumento scelto per la natura della esposizione debitoria (mista) e per la colpa del ricorrente nella assunzione del debito;

che con note del 15 ottobre 2025 la domanda è stata convertita in liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII da parte **VALENTIN MOMOLOACA** (C.F. MMLVNT74M10Z129B) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO FTTNTN69L15E435B ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCJI, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
 - 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. VALENTIN MOMOLOACA ricorre in proprio quale dipendente ma anche quale già titolare della PLAYGAME SRLS e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;

- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv.BIANCAMARIA BUCCO e datata da ultimo 15.10.2025 , che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni immobili e la sola presenza di reddito da lavoro dipendente come da buste paga in atti e dichiarazioni dei redditi, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e mantenimento della figlia nata nel 2005 a seguito di separazione del 2016 e della propria famiglia e possedendo un automezzo di scarso valore (AI 2003).

Rispetto alla intestazione di conti il gestore nulla riferisce, pertanto rimette al nominando liquidatore ogni verifica ed apprensione.

Quanto alla dismissione, nell'anno 2019, della quota societaria e utilizzo delle relative somme, il ricorrente ha dato prova della procura rilasciata e allegato estratti conto dai quali no figura l'ingresso della somma di euro 29.800,00.

- 6) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

DEBITORE	Crediti preded.	Crediti privilegiati	Crediti chirograf.	Totale generale
MOMOLOACA Valentin				
OCC	€ 1.976,78			
Fondo spese pr.	€ 500,00			
Advisor ex art. 2751 bis cc n. 2		€ 1.448,91		
IFIS NPL Investing spa ex REVALEA Spa (ex MBCredit Solution ex Deutsche Bank Spa)			€ 15.543,36	



IFIS NPL			€ 20.071,75	
Investing spa ex Findomestic				
TOTALI				
INPS ex art. 2751 bis cc n. 1		€ 5.060,38		
	€ 2.476,78	€ 6.509,29	€ 35.446,22	€ 44.432,29

per totale debito complessivo di € 44.432,29 di cui euro 2.500,00 circa quali spese in prededuzione per OCC e spese procedure

L'attivo a disposizione della procedura:

Reddito da lavoro dipendente al netto di quanto occorrente a se' e alla sua famiglia

Quanto alla durata della procedura, fermo il disposto dell'articolo 272 comma 3 CCI, sarà da verificare l'effettivo fabbisogno e quanto possibile mettere a disposizione dei creditori al solo netto delle esigenze familiari e di mantenimento.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata: VALENTIN MOMOLOACA (c.f. MMLVNT74M10Z129B)nato a Galati (Romania) il 10/08/1974 residente in San Vito Chietino (CH) – c.da Vicende n. 63,

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona dell'avv. BIANCAMARIA BUCCO in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **NOVANTA** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA



- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione del bene mobile registrato intestato immatricolato anno 2003

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

RISERVA

Ogni determinazione in ordine alla misura del mantenimento mensile ad istanza del ricorrente corredata di parere e verifica del liquidatore

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 20/11/2025

Il Presidente

Dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso